



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Ai Sigg.
Consiglieri Nazionali
Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini Regionali
dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 27 maggio 2009
Rif. P/CNf/2344

OGGETTO: Ricorso al TAR proposto dal CNG c/ Ministero Infrastrutture ed altri per l'annullamento del D.M. 14.1.2008

Si comunica che in data 25 maggio 2009 è stata depositata presso la Segreteria del TAR Lazio la sentenza relativa al ricorso in oggetto. Con tale sentenza il TAR Lazio ha respinto il ricorso medesimo.

Si rileva, tuttavia, che il TAR, oltre a compensare le spese e gli onorari, ha ritenuto che:

– "...le Norme Tecniche non interferiscono sulle competenze professionali dei geologi";

– "le norme primarie e secondarie... richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell'ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC in impugnativa, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto ... della naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia. Questo vale, a mero titolo esemplificativo, per le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, riguardanti e postulanti specifiche acquisizioni e determinate componenti conoscitive attribuibili, nelle varie fasi della progettazione, alla professionalità geologica. Esse non potranno, invero, non applicarsi, anche in presenza e vigenza delle contestate NTC";

– "... non sussiste dunque alcuna significativa omissione di attività geologiche nel DM del 2008..."; – "... Va comunque ribadita l'integrabilità delle NTC con norme superiori ..."

La sentenza ribadisce, anche, che nel DM impugnato non si rileva "...alcuna apprezzabile e illegittima lesione e compromissione delle relative prerogative e competenze esclusive, dovendosi al riguardo oltretutto considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le NTC (cfr. CdS, VI, n. 491/2002; IV, n. 705/1998; V, n. 701/1995; Ad. Gen., n. 154/1994; II, n. 164/1992)."

Nonostante, dunque, il rigetto del ricorso, sul cui esito certamente avranno pesato le mutate condizioni politico-amministrative legate all'accadimento sismico abruzzese e all'anticipata entrata in vigore delle stesse NTC, sussistono, nella sentenza, profili giurisdizionali di notevole interesse per la professionalità del geologo. Occorrerà, pertanto, procedere ad una accurata disamina del dispositivo di sentenza, ancora prima di pervenire ad una conclusiva decisione da adottarsi collegialmente tra CN ed OO.RR.



IL PRESIDENTE
Geol. Pietro De Paola)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Ai Sigg.
Consiglieri Nazionali
Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini Regionali
dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 11 maggio 2009
Rif. P/CR.c/2136

OGGETTO: C.N.G. + O.R. Friuli Venezia Giulia c/ Comune di Trieste + Università degli Studi di Trieste - T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Sezione Prima - R.Gen. n° 493/2008 - Sentenza n° 293/2009

Si trasmette la sentenza n° 292/2009 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia che, in pieno accoglimento dei motivi del ricorso prodotto dal Consiglio Nazionale Geologi e dall'O.R. Friuli Venezia Giulia contro il Comune e l'Università degli Studi di Trieste, ha annullato la delibera di Giunta Comunale n° 372 dell'11.08.2008, avente ad oggetto "studi complementari al P.R.G.C", nonché la successiva determinazione dirigenziale n° 3155 del 24.09.2008, avente ad oggetto "convenzione con l'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine per l'attività di supporto alla redazione della relazione geologica di cui alla L.R. 27/1988 e s.m.i."

In particolare si evidenzia come la sentenza abbia stabilito:

– "la Relazione Geologica che – a tenore della L.R. 27/88 deve essere predisposta quando si intenda modificare in modo sostanziale il P.R.G. – consta di un'attività

di esclusiva competenza della professionalità geologica" (vedasi pag. 7, punto 5.2, sentenza) → tale competenza esclusiva è stata posta in dubbio tanto dal Comune che dall'Università;

– "le così dette **"attività di supporto"**, come dettagliatamente descritte nella convenzione, **in realtà costituiscono (ed esauriscono) l'intero contenuto della Relazione Geologica, cosicchè finiscono per coincidere con essa, residuando al funzionario interno la mera sottoscrizione di quanto da altri indagato, accertato, 'omogeneizzato' e valutato**" (vedasi pag. 7, quinto capoverso, sentenza) → motivo principale del ricorso è consistito proprio nella contestazione dell'incarico "simulato" di "attività di supporto" a fronte della redazione di una vera e propria relazione geologica;

– "**correttamente osservano i ricorrenti che la raccolta di dati, gli accertamenti, compilazioni, valutazioni e financo la sintesi finale delle indagini effettuate (cioè tutti i compiti che, per legge, spettano al geologo vengono svolte dall'Università, e che, in tale contesto, il geologo interno non ha alcun ruolo ... Di fatto, dunque, il Comune ha commissionato all'Università la compilazione della Relazione Geologica, di specifica competenza del geologo**" (vedasi pag. 7, sesto e settimo capoverso, sentenza) → le tesi e le argomentazioni poste a sostegno del ricorso hanno trovato pieno accoglimento in sentenza, così da acquisire una pronuncia ove si stabilisce che l'Università non può svolgere attività professionale di competenza del geologo;


– "**come correttamente precisano i ricorrenti, la Relazione consta di un'insieme di attività sicuramente soggette alle regole di cui al D. Lsg. 163/06, in quanto «servizio» ricompreso tra quelli di cui all'all. Il A, che, alla cat. 12, richiama espressamente i «servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi».** Tale cat. 12, per quanto qui rileva, rimanda – con i numeri ivi indicati – alle specificazioni di cui al Regolamento del Parlamento europeo n. 2195 del 5.11.02, contenente il Vocabolario Comune per gli Appalti. In particolare, al n. 74274000-0 i servizi di «cartografia» e al n. 74274000-1, i servizi di «cartografia digitale»" (vedasi pag. 8, quarto capoverso, sentenza) → anche tale motivo di ricorso ha trovato dunque positivo riscontro nella pronuncia del T.A.R., che ha financo riproposto in sentenza il "motus ragionandi", nonché le specifiche argomentazioni contenute negli atti difensivi;

– così prosegue, infatti, il Giudice Amministrativo, "ne consegue, incontroverti-

bilmente (come peraltro già stabilita dalla giurisprudenza, si veda: TAR Toscana n° 1020/02), **che la Relazione geologica costituisce un «servizio» da affidare** (qualora l'Ente non sia in grado, come nel caso di specie, di redigerlo internamente, in tutte le sue fasi) **con gara ad evidenza pubblica, soggetto, oggi, alle regole di cui al D. Lgs. 163/2006, quindi con previa pubblicazione di un bando che offra la possibilità di partecipare a tutti i soggetti interessati in possesso delle qualifiche professionali previste dalla legge** ... Quanto esposto, dato che gara ad evidenza pubblica non vi è stata, sarebbe già sufficiente ad accogliere il ricorso" (vedasi pag. 8, quinto e sesto capoverso, sentenza) → le sollevate eccezioni circa l'**illegittimità tanto della procedura adottata che dell'affidamento a soggetto non professionale (l'Università, n.d.r.)** risultano, quindi, pienamente accolte e condivise:
 – anche le eccezioni di illegittimità dell'applicazione del Regolamento Comunale per le Spese in Economia e della falsa applicazione dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, sono state accolte (vedasi pag. 8, ottavo, nono e decimo capoverso e pag. 9 primo e secondo capoverso sentenza);
 – infine, il Comune è stato condannato "al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese delle competenze di causa ... Va altresì rifiuto (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato corrisposto dal ricorrente pari ad € 2.000,00 (duemila/00)" (vedasi pag. 9, punto 6 sentenza).
 Da quanto sopra si evince, quindi, **la validità e la portata giuridica della sentenza**, con particolare riguardo alla statuizione concernente l'**esclusività della competenza del geologo a redigere la relazione geologica, da cui discende la illegittimità della redazione di detto elaborato da parte di Dipartimenti Universitari**. È rilevante per la categoria tale pronuncia, che costituisce **importante precedente giurisprudenziale** nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica ove, sempre più frequentemente, si tende ad affidare gli incarichi alle Università in pregiudizio dei liberi professionisti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
 (Geol. Pietro De Paola)





**CONSIGLIO NAZIONALE
 DEI GEOLOGI**

A tutti gli
 Ordini Regionali dei Geologi
 LORO SEDI

Roma, 17 marzo 2009
 Rif. P/CR.d1259

CIRCOLARE N° 294

OGGETTO: D. P. R. 328/2001 - Contenzioso Consiglio Nazionale dei Geologi c/ Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio - sex. I n° 2791/2003 - Consiglio di Stato - Sezione IV - Sentenza definitiva n° 1473/2009.

Si è lieti di comunicare che il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n° 1473/2009 relativa all'appello proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avente ad oggetto il richiesto annullamento del D. P. R. 328/2001. Il provvedimento così dispone: "**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - definitivamente decidendo sul ricorso in appello indicato in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidandole in Euro 4.000,00=, in favore di ciascuno degli appellati costituiti ed in Euro 23.000,00= in favore di ciascuno degli interventori, oltre accessori di legge, per un totale di Euro 26.000,00; nulla per le spese nei confronti dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali**".

A breve seguirà la trasmissione in copia con relativo commento dell'importantissima sentenza, che corona l'intensa, attenta e coerente attività di costruzione e monitoraggio del sistema legislativo e giurisdizionale, sia con riferimento alla tutela dell'attività professionale, sia alla delineazione dei nuovi profili formativi universitari.

IL PRESIDENTE
 (Geol. Pietro De Paola)





**CONSIGLIO NAZIONALE
 DEI GEOLOGI**

A tutti gli
 Ordini Regionali dei Geologi
 LORO SEDI

Roma, 10 giugno 2008
 Rif. P/CR.c/2227

CIRCOLARE N° 287

OGGETTO: Assicurazione della Responsabilità Professionale - Convenzione AEC-Consiglio Nazionale Geologi 2007/2008.

Sono stati segnalati al CNG, da parte di iscritti, ripetuti disguidi riferiti ai tempi di escussione, da parte dell'AEC S.p.A, dei "certificati di assicurazione per opere pubbliche" richiesti dai geologi che hanno sottoscritto con la Compagnia anzi detta la "copertura assicurativa di Responsabilità Professionale" prevista dalla Convenzione AEC-Consiglio Nazionale Geologi.

La AEC, alla quale il CNG ha richiesto tempestivamente raggugli riguardo a quanto lamentato dagli iscritti nella emissione dei certificati di assicurazione, ha confermato l'esistenza di ritardi, rispetto ai normali tempi fissati per l'evacuazione delle trattative, spiegando che questo è dovuto ad un sovraccarico di lavoro determinato da un positivo aumento delle adesioni alla polizza di responsabilità professionale per i geologi. Il CNG ha richiesto all'AEC un maggiore impegno per il settore cui è delegata la gestione della convenzione AEC-CNG per riportare, in tempi brevi, i tempi di escussione delle pratiche a quelli fissati in convenzione.

Appare utile sollecitare, in ogni caso, ai sottoscrittori di polizze di responsabilità professionale con AEC, di trasmettere le richieste con un adeguato margine di tempo per evitare fino al raggiungimento della normalità, tempi di attesa che possono creare difficoltà con i propri committenti stante il sovraccarico di lavoro che la Compagnia ha reso noto al CNG.

IL PRESIDENTE
 (Geol. Pietro De Paola)